

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in San Martino Spino (MO), un'associazione senza fini di lucro, operante nei settori sportivo dilettantistico, che assume la denominazione di **"SANMARTINESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, acronimo **A.S.D. SANMARTINESE**.

Essa aderisce al CONI attraverso le federazioni e gli enti dallo stesso riconosciute, obbligandosi a rispettarne i regolamenti e gli statuti nazionali, nonché adottarne le relative tessere nazionali.

In particolare l'associazione aderisce alla FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO, FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.

Essa potrà aderire ad altre Associazioni, Federazioni e Discipline, e chiedere l'iscrizione in particolari albi di settore.

ART.2 - L'Associazione Sportiva ha carattere volontario e democratico. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e la pratica dello sport, come servizio sociale per la valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività. Si impegnerà in particolare per favorire e promuovere l'attività sportive tra i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e gli adolescenti.

ART.3 - L'Associazione, si propone di:

- Favorire e incoraggiare lo svolgimento di attività sportiva e ricreativa in particolare nelle discipline del calcio, pallavolo, e nuoto, in tutte le sue forme e livelli organizzativi;



- b) Svolgere ogni altra attività inerente alla pratica sportiva e ricreativa, compresa l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive pubbliche siano esse agonistiche, ludico-ricreative;
- c) Partecipare alla promozione e gestione diretta o in collaborazione con altre Associazioni o Enti Pubblici di manifestazioni di natura sportiva, prevalentemente anche organizzate da altri enti pubblici o privati;
- d) Gestire, direttamente o a seguito di accordi/ convenzioni con Enti Pubblici i servizi di natura sportiva, sociale e ricreativa, anche attraverso la gestione di immobili e l'utilizzo di beni mobili.
- e) Promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento delle attività istituzionali.

ART.4 - L'Associazione sportiva, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART.5 - L'Associazione sportiva, aderendo ad un ente le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti, attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART.6 - L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

SOCI

ART.7 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda, anche verbale, al presidente o ad un socio delegato; entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima i soci potranno rifiutare la richiesta, nel caso di silenzio è considerato l'assenso.

I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

ART.8 - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento di eventuali tessere, quote annuali e contributi democraticamente richiesti;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- c) Ad osservare comportamenti che non danneggino in alcun modo moralmente e materialmente l'associazione;

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e/o b) e/o c). L'esclusione è deliberata dall'assamblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.9 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART.10 - L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

ART.11 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci anche in forma indiretta.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA E PRESIDENTE

ART.12 - L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente, alla scadenza;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni

- forma di informazione ritenuta idonea, compreso la forma via telefono, fax, SMS, via Internet, ecc., nonché per avvisto affisso nella sede sociale. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. (almeno un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità. E' ammesso il voto per delega.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART.13 - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

E' ammessa la rappresentanza per delega in caso di dimostrato impedimento a partecipare all'assemblea.

Ogni socio può rappresentare non più di un altro socio.

ART.14 - L'assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.



In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 17 dello statuto.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART.15 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART.16 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

SCIOLGIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

ART.17 - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o a fini generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li persegono e secondo le disposizioni di legge, a tal fine potrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

ART.18 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

IL PRESIDENTE



6

IL SEGRETARIO



